

Bando
per la presentazione e delle domande di contributo regionale per interventi edili impiantistici per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili
"BANDO EISA 2019"

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Bando

1. Con il presente Bando l'Amministrazione regionale intende sostenere, ai sensi dell'art. 8 comma 18, lettera a) della Legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2016, come modificata dal comma 4 dell'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei soggetti indicati al comma 1 dell'art. 3 del presente Bando, nonché per gli interventi per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi del regolamento di cui all'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 di proprietà dei medesimi.
2. Le strutture di cui al comma 1 devono essere destinate ad attività assistenziali per:
 - a) Disabili;
 - b) Anziani non autosufficienti.
3. Le strutture di cui al comma 2 lettera b) comprendono le strutture regolarmente autorizzate al funzionamento che, nell'ambito del processo di cui al titolo X del D.P. Reg. 144/2015 così come modificato dal D.P. Reg. 290/2017, hanno presentato una domanda di nuova autorizzazione per non autosufficienti per la quale la Regione ha rilasciato parere favorevole.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 19 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 con il presente Bando sono definite le priorità di intervento, la quantificazione del finanziamento, la determinazione dei criteri di formazione della graduatoria delle iniziative ammesse, dei termini e delle modalità di presentazione delle domande.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

1. La disponibilità finanziaria a sostegno degli interventi di cui all'art. 1 è imputata sui due specifici capitoli di spesa dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) rispettivamente riferiti al:
 - a) Programma n. 2 (Interventi per la disabilità), per le strutture di cui all'art. 1 comma 2 lettera a)
 - b) Programma n. 3 (Interventi per gli anziani), per le strutture di cui all'art. 1 comma 2 lettera b)
2. L'Amministrazione regionale si riserva di assegnare ulteriori risorse al presente Bando qualora disponibili sullo specifico capitolo, missione, programma e titolo.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando i Comuni, le Aziende per l'assistenza sanitaria, le Aziende di servizi alla persona e i soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro.
2. Ogni domanda di contributo può avere ad oggetto una sola struttura di competenza del richiedente che abbia sede nel territorio regionale.

Articolo 4 - Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 18, lettera a) della Legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2016, come modificata dal comma 4 dell'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29, sono ammissibili a contribuzione le seguenti voci di spesa:
 - a) interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
 - b) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio;
 - c) Interventi di adeguamento alle norme antinfortunistiche;
 - d) Interventi di adeguamento alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - e) Interventi per la riclassificazione ai sensi del regolamento di cui all'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

2. I beneficiari di finanziamenti nell'ambito del programma POR-FESR 2014-20 della Regione FVG possono presentare istanza di contributo ai sensi del presente bando unicamente per progetti compatibili con gli obiettivi, i target e i vincoli per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico già finanziati nell'ambito di tale programma.
3. Sono ammissibili progetti che prevedono, oltre alla realizzazione di interventi di cui al comma 1, anche l'esecuzione di altre tipologie di interventi purché la loro copertura finanziaria sia interamente a carico dell'ente richiedente.

Articolo 5 - Divieto di pluricontribuzione

1. I costi finanziati con il presente Bando non possono beneficiare di altro finanziamento pubblico.

Articolo 6 - Percentuale di contribuzione e intensità del contributo

1. La misura percentuale di contribuzione regionale massima è pari all'100%, fino a un massimo di 1.000.000,00 di euro, della spesa ammessa a finanziamento con trasferimento anticipato dell'intero importo ai sensi della dell'art. 8 comma 18, della Legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2016 come modificato dal comma 10 dell'art. 11 della legge regionale n. 12 del 27 marzo 2018 e dal comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29.

Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 3 devono far pervenire la domanda di contributo alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – Riva Nazario Sauro 8 – 34124 Trieste (TS), avvalendosi del modulo allegato al presente Bando e disponibile sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it – pagina “Bandi e avvisi della Regione”).
2. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it in conformità alle normative vigenti in materia e nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo (l'assolvimento dell'imposta di bollo può essere effettuato anche attraverso versamento con modello F23 – codice tributo 456T, codice Ente attribuito dall'Agenzia delle Entrate della provincia nella quale sia effettua il pagamento) – contenente nel campo “estremi dell'atto o del documento” l'indicazione “Bando EISA 2019”.
3. Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 11:00:00 del 04/02/2019 alle ore 11:00:00 del 30/04/2019.
4. La domanda, compilata secondo il modello allegato al presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata e compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Una relazione illustrativa di sintesi dell'iniziativa proposta (massimo 2 facciate formato A4);
 - b) Una copia del progetto, qualora disponibile, approvato dal soggetto richiedente;
 - c) Il progetto potrà essere accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante sulla non necessità di aggiornamento progettuale e/o di esecuzione di opere propedeutiche. Si precisa che questa dichiarazione non è obbligatoria ma costituisce elemento di valutazione come stabilito all'articolo 9;
 - d) Dichiarazione circa la copertura finanziaria di cui all'articolo 4 comma 3 per l'eventuale esecuzione di interventi di tipologie diverse da quelle stabilite al comma 1 del medesimo articolo 4;
 - e) Copia del documento di identità del legale rappresentante. In caso di delega dovranno essere presentati entrambi i documenti d'identità del soggetto delegato e del delegante;
5. Nel caso di interventi suddivisi in lotti dovrà essere presentata un'unica domanda di contributo relativa a tutti i lotti nella quale dovrà essere indicata la spesa prevista e la priorità di esecuzione di ognuno di essi;
6. Non saranno prese in considerazione le domande:
 - a) pervenute prima del termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al comma 3 (si ricorda che fa fede esclusivamente la data di ricevimento della documentazione da parte dell'Amministrazione regionale);
 - b) non trasmesse a mezzo PEC;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 3.

Articolo 8 - Richieste di integrazioni

1. Qualora ritenuto necessario, la Direzione richiede chiarimenti o integrazioni alle domande presentate. I chiarimenti o la documentazione integrativa devono pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro i termini stabiliti nella richiesta della Direzione.

2. La documentazione integrativa di cui al comma 1 può riguardare anche la documentazione prevista dall'art. 7;

Articolo 9 - Criteri di valutazione e di esclusione

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 19 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 sono stabiliti i seguenti criteri di formazione della graduatoria delle iniziative ammesse.
2. La Direzione competente effettua l'istruttoria della documentazione ai fini della determinazione sull'ammissibilità delle domande degli intervententi e della spesa.
3. I progetti presentati sono sottoposti alla valutazione del NVISS ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 33 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. Non sono ammessi alla graduatoria i progetti che non ottengono parere favorevole da parte del NVISS. Il NVISS inoltre stabilisce il numero di posti letto da considerare per il calcolo di cui al comma 5 sulla base del numero dichiarato nella domanda di contributo e dalle evidenze riscontrabili nella documentazione tecnica trasmessa con la domanda di contributo.
4. Le domande di contributo non escluse secondo i commi 2 e 3 sono suddivise in due sezioni distinte corrispondenti ai due capitoli di spesa di cui al comma 1 dell'art. 2:
 - Sezione A: domande relative a strutture per la disabilità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)
 - Sezione B: domande relative a strutture per gli anziani non autosufficienti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)
5. Le domande di contributo delle due sezioni di cui al comma 4 sono suddivise ulteriormente in tre sotto elenchi:
 - Elenco 1: Domande con progettazione esecutiva o definitiva
 - Elenco 2: Domande con progetto di fattibilità tecnica ed economica
 - Elenco 3: Domande con sola proposta di progetto o con progetti di qualsiasi livello privi della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 4 lettera c).

Nei primi due sono inserite le domande sulla base del livello di progettazione approvato dal beneficiario ai sensi dell'art. 23 del Codice dei contratti pubblici accompagnate dalla dichiarazione di cui all'art. 7 comma 4 lettera c). Nel terzo sono inserite le domande non rispondenti ai criteri per l'inclusione nei primi due elenchi. In ogni elenco le istanze di contributo sono ordinate in ordine crescente sulla base del valore del rapporto tra la spesa complessiva prevista e il numero di posti letto - sia per non autosufficienti, sia per autosufficienti - interessati dagli interventi proposti (numero di posti letto stabiliti dal NVISS ai sensi dell'art. 9 comma 3). Nel caso di interventi suddivisi in lotti ogni lotto sarà inserito negli elenchi secondo i medesimi criteri.

6. I tre elenchi definiti secondo quanto stabilito al comma 3 costituiscono le graduatorie del presente Bando.
7. Per ciascuna delle due graduatorie sono finanziati in relazione alle risorse finanziarie disponibili sugli specifici capitoli di spesa prima gli interventi di Elenco 1, poi di Elenco 2 ed infine di Elenco 3.
8. Gli interventi di ogni elenco sono finanziati in successione a partire dal primo nella misura massima in relazione alle risorse finanziarie disponibili e nel limite di un milione di euro come stabilito dal comma 18 dell'art. 8 della legge regionale n. 14 del 11 agosto 2016 e s.m.i.. Nel caso di progetto suddiviso in lotti, sarà considerato inizialmente il lotto con la massima priorità indicata dall'Ente. Il finanziamento di lotti successivi sarà subordinato a quello delle istanze in elenco di altri soggetti e alla disponibilità delle risorse finanziarie.
9. Nel caso in cui il contributo sia determinato in misura inferiore al 100% per mancanza di risorse finanziarie disponibili, è richiesta l'accettazione del contributo parziale e accertata la capacità del beneficiario a sostenere finanziariamente - con fondi propri o altri contributi - la sua realizzazione per la quota mancante. In caso tali condizioni non siano verificate l'intervento permane in graduatoria e si procede nello scorrimento con gli altri interventi come stabilito ai commi 7 e 8.

Articolo 10 - Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi

1. Con decreto del direttore competente è approvata la graduatoria delle domande ammesse.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono indicate:
 - a) le iniziative ammesse e finanziabili, l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del contributo regionale come definito in base all'art. 9;
 - b) le iniziative ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - c) le iniziative non ammesse e la relativa motivazione.

3. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione e costituisce comunicazione formale di ammissione/esclusione.

Articolo 11 - Comunicazione dell'assegnazione e richiesta di conferma ai fini della concessione dei contributi

1. Il direttore competente comunica ai beneficiari utilmente collocatisi in graduatoria l'assegnazione dei contributi.
2. I beneficiari comunicano entro e non oltre 15 giorni naturali dalla data di trasmissione della notifica di cui al comma 1 la propria accettazione ovvero la rinuncia al contributo.
3. L'omessa o tardiva comunicazione di quanto previsto dal comma precedente ha effetto di rinuncia.
4. Qualora il contributo assegnato risulti inferiore a quello richiesto, il beneficiario unitamente alla comunicazione di cui al comma 2 comunica la copertura finanziaria a proprio carico per la quota eccedente il contributo assegnato. In tali casi, su richiesta del beneficiario potrà essere concessa una proroga motivata al termine di cui al comma 2.

Articolo 12 - Modalità di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore competente a seguito della comunicazione di cui all'art. 11.

Articolo 13 - Rendicontazione della spesa

1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al Titolo II, Capo III, della L.R. 7/2000.

Articolo 14 - Controlli e ispezioni a campione

1. Gli interventi sono soggetti alle ispezioni e ai controlli previsti dall'art. 44 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 15 - Vincoli di destinazione d'uso

1. Il vincolo di destinazione d'uso è quello stabilito dall'articolo 8, comma 20 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, di seguito richiamato: *"gli enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni dal decreto di definizione della pratica contributiva, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale"*.
2. I soggetti privati, beneficiari dei contributi, sono tenuti a presentare annualmente l'attestazione del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 16 - Pubblicazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 17 - Informazioni

1. La struttura competente per il presente procedimento è il Servizio Tecnologie e Investimenti della Direzione centrale Salute, Politiche sociali e disabilità – Riva Nazario Sauro 8 – 34124 Trieste.
2. Responsabile del procedimento è il direttore del Servizio.
3. Tutte le comunicazioni alla Direzione previste nel Bando e ogni eventuale chiarimento o informazione sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it.